

LXXVI^a TORNATA

VENERDÌ 12 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) pag. 2242	
(Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » »	2243
« Conversione in legge dei regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente » »	2243
« Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, numero 3731, sulle privative industriali » »	2245
« Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695; 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti l'esecuzione di alcune clausole economiche dei trattati di pace di Versaglia e di S. Germano » »	2246
« Conversione in legge del decreto legge 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa italiana e il Sovrano Ordine militare di Malta nonché relativo alla proroga della validità del decreto legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare » »	2249
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162) relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana » »	2261

(Coordinamento di):	
« Protezione dei vini tipici » »	pag. 2240
Oratori:	
BERTINI, <i>ministro di agricoltura</i> »	2240, 2241
FRASCARA »	2241
PAVIA, <i>relatore</i> »	2240, 2241
(Discussione di):	
« Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni » »	2250
Oratori:	
DIENA, <i>relatore</i> »	2251 <i>passim</i> 2259
EINAUDI »	2254
LA LOGGIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> »	2250 <i>passim</i> 2259
PEANO, <i>ministro del tesoro</i> »	2254, 2260
(Presentazione di) »	2242, 2262
Interrogazioni (Annuncio di) »	2263
(Risposta scritta ad) »	2264
(Svolgimento di):	
« Sulle ore di lavoro nella marina mercantile »	2238
Oratori:	
AMERO D'ASTE »	2239
DE VITO, <i>ministro della marina</i> »	2238
Per la salute del Presidente del Senato »	2238
Oratori:	
PRESIDENTE »	2238
GALLINI »	2238
Relazioni (Presentazione di) »	2240, 2242
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) »	2263

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, dell'agricoltura, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per

la marina, per la guerra, per l'industria e commercio e per i lavori pubblici.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Per la salute di S. E. il Presidente
senatore Tittoni.**

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Volevo pregare l'onorevole Presidente, senatore Melodia, di darci notizie della salute del nostro bene amato Presidente, senatore Tittoni; visto che siamo alla quarta tornata, ed ancora non viene a presiedere, lui che è così assiduo e diligente. Ciò vorrebbe dire che la sua indisposizione non lo ha ancora abbandonato. Io vorrei pregare il presidente, senatore Melodia, di tranquillizzarci e nello stesso tempo (e credo in questo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi) di voler portare all'illustre presidente, senatore Tittoni, i nostri più fervidi auguri di sollecita e completa guarigione. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Sono lieto di dichiarare che molto volentieri mi renderò interprete presso il nostro illustre Presidente degli auguri espressi dall'onorevole senatore Gallini anche a nome degli altri colleghi; ma sono anche più lieto di poter annunziare al Senato che l'indisposizione che ha colpito il senatore Tittoni è lievissima, tanto che egli ha già lasciato il letto e deve soltanto astenersi dall'uscire di casa per uno o due giorni; le sue condizioni di salute sono, più che buone, ottime.

Ad ogni modo, ripeto, non mancherò di comunicare al beneamato nostro Presidente il voto espresso dall'onorevole senatore Gallini e condiviso da tutto il Senato. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca una interrogazione dell'onorevole senatore Amero D'Aste al ministro della marina per sapere: « Se data la crisi che attraversa la marina Mercantile, alla quale le spese eccessive non permettono di affrontare la concorrenza delle navi estere, specialmente inglesi, non creda sia venuto il momento di rivedere ciò che stabilito a Genova una Commissione, pare nel 1920, circa le ore di lavoro, il numero dell'equipaggio e le spese relative, in modo che per ognuna di dette cose non si oltrepassi ciò che è stabilito per le navi inglesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina per rispondere a questa interrogazione.

DE VITO, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. Effettivamente nella Conferenza internazionale del luglio 1920, il principio delle otto ore di lavoro per la gente di mare fu respinto con lieve maggioranza. Si oppose al suo accoglimento l'Inghilterra, gelosa della sua marina e desiderosa di non veder mutate le condizioni di lavoro dei propri marinai.

Favorì invece l'accoglimento del principio la marina francese, che aveva già adottato la regola delle otto ore per i suoi equipaggi e che naturalmente temeva di rimanere soccombente almeno in parte in una questione di concorrenza con altre marine.

La Commissione Reale, che ebbe ad occuparsi dei rapporti degli equipaggi con gli armatori durante il periodo di guerra, stabilì il principio delle otto ore di lavoro per il solo personale di macchina, mentre per quello di coperta, abbiamo ancora dodici ore di lavoro su ventiquattro.

Io comprendo l'apprensione dell'onorevole senatore Amero D'Aste; ma la questione delle otto ore di lavoro sorpassa l'ambito della marina mercantile e rientra in quello di tutte le industrie. Le otto ore di lavoro sono considerate come una delle maggiori conquiste dalle

classi lavoratrici, che su di essa si soffermano a preferenza di qualunque altro principio.

Per quanto concerne la nostra marina, la questione delle otto ore di lavoro è una di quelle che preoccupano l'armamento, ma non in misura maggiore di altre, sia per la vita dura cui è chiamato il personale di macchina, sia anche per l'esempio della stessa marina militare. L'onorevole senatore Amero D'Aste che è stato per tanti anni illustre comandante di unità e di forze navali, può insegnarmelo: nella marina da guerra abbiamo turni in quattro, cioè media di sei ore nel servizio di porto, turni in tre, cioè media di otto ore nel servizio di navigazione, e turni in due, cioè media di dodici ore in casi eccezionali e di breve durata.

Ad ogni modo sono ben altre le cause e le condizioni di differenza tra la nostra e le altre marine mercantili, specialmente quella inglese. Lo sforzo tende appunto ad attenuare queste differenze per poter rientrare in quella parità di concorrenza che ha permesso in passato alla nostra marina e nonostante la limitatissima flotta, di tener alta la bandiera d'Italia.

Principalmente occorre che cessi questo stato di guerra guerreggiata tra il personale e gli armatori ed io mi auguro e spero che l'opera iniziata di pacificazione abbia completo esito, perchè non vadano perduti gli sforzi che il Paese e il Parlamento stanno facendo per dare alla nostra marina i mezzi di concorrere efficacemente al nostro progresso economico. Con questo augurio ringrazio l'onorevole senatore Amero D'Aste per avere richiamata ancora una volta l'attenzione sull'importante problema della marina mercantile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Amero D'Aste per dichiarare se è soddisfatto.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro della marina della risposta che mi ha dato, però debbo dire che non sono soddisfatto che a metà, perchè la nostra marina si trova in uno stato d'inferiorità di fronte alla marina inglese, non solo per le otto ore di lavoro, ma anche perchè noi abbiamo un numero di equipaggi almeno di un terzo superiore a quello delle navi inglesi. Quindi le nostre spese sono assolutamente superiori, per i salari, per gli alloggi, per il vitto, ecc. a quelle della marina

inglese. Ora siccome la marina mercantile deve lottare sul mercato mondiale, bisogna metterla presso a poco nelle stesse condizioni delle altre, o meglio in condizioni superiori, per vincere la concorrenza; se no la nostra marina è destinata a scomparire. Lo Stato ha speso più di un miliardo e mezzo per aumentare la nostra marina mercantile, e i contribuenti hanno diritto di pretendere che questo miliardo e mezzo sia bene impiegato e frutti, e che le nostre navi possano navigare.

So che la Francia ha nominato una Commissione per tornare indietro nell'argomento delle otto ore, e quindi io raccomanderei di rivedere anche ciò che ha fatto una Commissione a Genova durante il Ministero Nitti, mi pare nel 1920, tra armatori e gente di mare; nelle discussioni di quella Commissione si è ceduto molto circa il numero degli equipaggi, circa gli alloggi e su una quantità di cose che hanno reso impossibile alle nostre navi di sostenere la concorrenza delle navi estere. Noi abbiamo ora più di un terzo delle nostre navi disarmate che non navigano; esse sono un capitale improduttivo. Quindi un terzo dei nostri marinai sono a terra. Ora io domando se questo costituisce una convenienza per i marinai stessi. Mi pare che l'esperienza dovrebbe ormai aver dimostrato che le conquiste di classe si possono considerare conquiste effettive soltanto quando non contrastano all'economia della nazione. Quando una conquista contrasta all'economia della nazione bisogna tornare indietro e metterla in relazione con l'economia nazionale.

Io spero che il ministro vorrà fare qualche cosa in questo senso in modo che la nostra marina possa svolgere il suo compito come desidera il paese e risponda a quei sacrifici che il paese ha fatto per essa.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che il ministro competente ha trasmesso la risposta all'interrogazione del senatore Ginori Conti. A termini del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berenini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERENINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla proposta Paternò « per la riforma del regolamento giudiziario del Senato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berenini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Coordinamento del disegno di legge: « Protezione dei vini tipici » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Coordinamento del disegno di legge: « Protezione dei vini tipici ».

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Il Senato ricorda che ieri sera a proposito del comma a) dell'articolo 3 intervenne una proposta di modificazione la quale a prima vista permise anche di accontentare gli opposti criteri, nel senso desiderato dall'onorevole Frascara e concordato col relatore. Per altro in seguito ad uno opportuno ed approfondito esame fatto dal relatore e da me, e in seguito a indicazioni e ad osservazioni di parecchi colleghi si rileva che la formula, nel modo come fu votata, crea notevoli imbarazzi, sposta interessi di grande importanza e si allontana dal concetto informatore della legge. Tutta la disciplina dei vini tipici disposta col nuovo ordinamento non esclude la produzione e la vendita nel commercio interno delle così dette marche di preferenza le quali, per certi vini, rappresentano cospicui interessi; ma essa si limita a vietarne l'esportazione (articolo 7) mettendole in condizione d'inferiorità rispetto alle *marche superiori*, in quanto consente solo a queste ultime l'uso del distintivo o marchio di cui all'articolo 6. La difesa dei vini tipici nel mercato interno viene affidata soltanto all'uso di questo distintivo. Perciò si potrà procedere contro chi faccia uso illecito del marchio ma non contro colui che usi il nome del vino tipico. Ne segue che la vigilanza del Consorzio contro la produzione e

la vendita di vini venduti con il nome del vino tipico, non si esercita efficacemente che in confronto dei propri soci contro i quali potrà pronunziarsi la esclusione dal consorzio; ma non sarà possibile contro gli estranei, poichè nei loro rapporti manca ogni sanzione all'infuori di quella per l'uso illecito del distintivo consorziale.

Si dirà che tale vigilanza è superflua in confronto dei soci del Consorzio, ma ciò non è nel fatto, specialmente se si considera il pericolo che taluno abbia ad entrare nel Consorzio col solo scopo di aver modo di esportare le proprie marche di concorrenza.

Aggiungo che non sembra neppure opportuno estendere il concetto della legge fino a porre una penalità anche contro l'uso illecito del nome perchè si avrebbe subito un grave spostamento di interessi. Le buone qualità e il marchio consorziale potranno, in avvenire, portare una sempre crescente riduzione delle marche di concorrenza e allora sarà dato di pensare al divieto dell'uso del nome anche nel commercio interno. Per il momento sembra sufficiente la difesa completa all'estero e la protezione del distintivo o marchio nel commercio interno.

Fatte queste dichiarazioni, che ho volute anche precisare perchè non nascessero dubbiezze, in sede di coordinamento, sui fini pratici ai quali inizialmente ha inteso mirare la legge, vorrei pregare il Senato di tener ferma la dizione primitiva che è la sola rispondente al concetto informativo di essa.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Quando ieri ho osato di domandare al Senato di ritornare sul voto che aveva dato per l'articolo 3 lo feci...

PRESIDENTE. Onorevole Pavia, non lo dica nemmeno! Non è possibile ritornare su un voto.

PAVIA, *relatore*. L'ho detto per evitare un equivoco. Siccome alcuni colleghi erano venuti a me e mi avevano domandato se si sarebbe arrivati a questo colmo che un colono della Sicilia (e cito l'onorevole di Sant'Onofrio) o un colono del Piemonte (e cito l'onorevole Bouvier) non potesse fare del vino per proprio conto e venderlo ai propri amici, io ho detto che questa non era la interpretazione da darsi alla legge, osservando: se voi interpretate in questo senso la modifica che è stata votata dal Senato

siete in errore. Adesso che il ministro ha spiegato il concetto della legge, vorrei dire all'onorevole Frascara che è il proponente che, indubbiamente, la sua tesi considera un'ipotesi che potrà essere oggetto di diritto costituendo, quando il progetto odierno sarà legge, non di diritto costituito.

La legge ha voluto tutelare esclusivamente la denominazione dei vini tipici che vanno all'estero e ha detto: quando si tratta di veri vini tipici che debbono andare all'estero vi deve essere un marchio speciale e questo è concesso esclusivamente ai consorziati.

Per l'estero dissi il perchè gli articoli 6 e 7 dispongono che si potranno esportare soltanto i vini tipici che appartengono al Consorzio. Questo non vuol dire che nell'interno del paese un individuo non possa fare il vino che vuole e chiamarlo come vuole e venderlo a chi vuole; lo chiamerà per esempio marsala, ma il pubblico saprà che non avendo il marchio del Consorzio non appartiene al vino tipico. La tesi dell'onorevole Frascara che non si possa vendere anche all'interno vino il cui nome non sia passato al crogiuolo del Consorzio, non è quella che si propone questa legge, ma può essere, però, oggetto di un'altra. Ecco perchè pregai ieri il Senato di non votare l'emendamento Frascara.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella deve fare soltanto il coordinamento. Dopo, così il senatore Frascara, come qualunque altro senatore, potrà chiedere la parola sul coordinamento che ella proporrà, ma l'avverto che non si può più rimettere in discussione la legge che fu votata ieri. Ella abbia, quindi, la cortesia di parlare esclusivamente del coordinamento!

PAVIA, *relatore*. Onorevole Presidente, io ricordo un caso simile che è avvenuto alla Camera, dove si era votata una dizione la quale non rispondeva al concetto della legge; perciò parmi abbia il Senato facoltà di adottare, nel coordinamento, una dizione che corrisponda al concetto della legge. Coordinare vuol dire ordinare e nell'ordinare è compresa anche la modifica necessaria a non lasciar correre un errore. Del resto non si tratta che di mantenere la formula che era prima nel progetto di legge, vale a dire: « i consorziati non producano nè mettano in vendita col nome del

vino tipico ecc. ». Altrimenti creeremo una legge della quale lo scopo sarebbe giustamente frainteso.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. In sostanza resterebbe il testo come era prima, vale a dire: « vigilare affinchè i consorziati non producano nè mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite ».

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Veramente io non avrei da aggiungere altro dopo le franche dichiarazioni fatte dall'illustre Presidente. Ieri è stato votato un emendamento, ed ora non si può abolirlo in sede di coordinamento. Io avevo proposto che si dicesse semplicemente: « vigilare affinchè non si mettano in vendita »; invece l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro hanno voluto la dizione « non si producano nè si mettano in vendita ». Su questa proposta io feci le mie obiezioni che risultano dal resoconto stenografico. Non mi sembra possibile impedire di produrre, perchè il produttore può fabbricare il vino che vuole e può dare ad esso il nome che desidera. È facile invece l'impedire di mettere in vendita col nome di un vino tipico, un prodotto che non ne abbia le caratteristiche.

Ritengo che non si possa ritornare su la votazione fatta ieri.

PRESIDENTE. La votazione fatta ieri deve essere mantenuta; in sede di coordinamento non si può modificare ciò che è stato deliberato in seguito a lunga discussione.

PAVIA, *relatore*. A me pareva che aggiungere la parola « i consorziati » non significasse uscire dai limiti del coordinamento.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ma in fondo questa proposta corrisponde ai fini della legge.

PRESIDENTE. Allora io dovrò interrogare il Senato su questa questione. Secondo la proposta dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, si chiede se si debba o si possa attenersi alla dizione dell'articolo primitivo senza tener conto di quello che è stato votato ieri.

Coloro i quali credono si possa nel coordinamento dell'articolo non tener conto della votazione di ieri sono pregati di alzarsi.

Dopo prova e controprova la proposta non è approvata; pertanto resta la dizione come è stata votata ieri.

Non essendovi altre osservazioni, il coordinamento si intende approvato.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Montresor, Credaro, Molmenti, Boselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo e Melodia hanno presentato una proposta di legge. Sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri e di quello del quale si è approvato testè il coordinamento.

Prego il senatore, segretario, Presbitero, di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria;

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919 n. 2448 che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare;

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920 n. 1943, che proroga varie

disposizioni in materia di credito agrario del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312 che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915 n. 671 e del Regio decreto 16 gennaio 1921 n. 34 che modifica quello precedente;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie;

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero di agricoltura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

DI VICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VICO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 147, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1920, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Vico della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'istituto di soccorso "Giuseppe Kirner" » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso "Giuseppe Kirner" ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativamente ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ».

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 2 agosto 1915, n. 1428, e 6 agosto 1916, n. 1292, e la legge 11 luglio 1918, n. 1095;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661 e 10 gennaio 1918 n. 74;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quelli della istruzione pubblica e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, convertito nella legge 11 luglio 1918, n. 1095, è sostituito il seguente:

« Sono soci effettivi dell'istituto tutti i capi e gli insegnanti di ruolo di ambo i sessi delle scuole medie governative (classiche, tecniche, nautiche, normali e complementari) e dei collegi militari.

« Sono soci benemeriti le persone e gli enti che versano a favore dell'istituto una somma non inferiore a lire cento ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 ottobre 1917, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI
ZUPELLI.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente » (N. 246).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, numero 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente.

ALLEGATI.

Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 112.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261;

Considerata la deficienza degli ufficiali inferiori di Commissariato e l'urgenza di provvedere almeno in parte alle vacanze esistenti nei ruoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un terzo dei posti di ufficiali subalterni di Commissariato vacanti alla data del presente decreto, possono essere coperti con ufficiali inferiori e subalterni di Commissariato di complemento della Regia marina, che non abbiano i titoli speciali di studio prescritti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261.

I capitani saranno trasferiti col grado di tenente e con l'anzianità che possedevano nel grado di tenente commissario di complemento.

Gli ufficiali commissari di complemento, che abbiano già oltre 10 anni di servizio utili a pensione, possono essere trasferiti in servizio attivo permanente anche se abbiano superato l'età di 32 anni, ma non quella di 40 anni.

A parità di anzianità, quella degli ufficiali trasferiti sarà fissata dopo quella dei pari grado del servizio attivo permanente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 537.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261, ed il Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 112, circa trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali commissari di complemento della Regia marina;

Considerata l'opportunità e l'equità di non escludere da questo trattamento ufficiali commissari di complemento che, pur avendo molti anni di servizio, hanno oltrepassata l'età stabilita nei predetti decreti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali commissari di complemento della Regia marina che non hanno oltrepassata l'età di anni quarantacinque possono essere trasferiti in servizio attivo permanente, a norma del

Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 112, purchè posseggano già oltre quindici anni di servizio utile a pensione.

Art. 3.

Il numero dei posti di ufficiali subalterni commissari della Regia marina che, in base al Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 112, può essere coperto con ufficiali commissari di complemento, è fissato in dodici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI — SECHI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali » (N. 219).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Considerate le difficoltà portate dalle presenti condizioni internazionali, e nell'intento di rendere possibile ai titolari di privative industriali, residenti all'estero, di conservare i loro attestati di privativa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1914 i termini per domandare il prolungamento delle privative industriali, la cui durata scade il 30 settembre 1914, appartenenti a persone che risiedono all'estero, e per il conseguente pagamento delle tasse.

Art. 2.

Non incorreranno nella decadenza comminata dall'art. 58 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, gli attestati di privativa industriale aventi la decorrenza annuale del giugno ed in vigore al 30 settembre 1914, i quali appartengano a persone residenti all'estero, purchè le condizioni stabilite dalla legge per mantenere la loro validità, siano adempiute non più tardi del 31 dicembre 1914.

Art. 3.

Sono parimenti prorogati fino al 31 dicembre 1914 i termini per rispondere alle intimazioni di sospensione o di rifiuto di attestati di

privativa industriale chiesti da persone residenti all'estero e notificate fra il 15 luglio e il 15 dicembre 1914.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE III

A. SALANDRA
G. RUBINI
G. CAVASOLA

V. - *Il Guardasigilli*
DARI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, e 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano » (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695 e 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695, che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione, il Regio

decreto 16 dicembre 1920, n. 1871, riguardante la gestione finanziaria del detto Ufficio, e il Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'ufficio di verifica e compensazione le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del Trattato stesso.

ALLEGATI.

I. *Regio Decreto 2 maggio 1920, n. 695.*

(*Omissis*).

Art. 1.

È istituito l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento e il ricupero dei debiti nemici previsto nella sezione terza della parte 10ª del Trattato di Versailles, in data 28 giugno 1919.

Art. 2.

L'Ufficio ha il compito di regolare ed eseguire, in conformità delle disposizioni del predetto Trattato, i pagamenti relativi alle seguenti categorie di obbligazioni pecunarie:

1º debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici, esigibili prima della guerra;

2º debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici divenuti esigibili durante la guerra, risultanti da transazioni o contratti di cui fu sospesa la esecuzione in tutto o in parte per effetto della dichiarazione di guerra;

3º interessi scaduti durante la guerra dovuti a sudditi italiani in dipendenza dei titoli emessi o ritirati dalla Germania o a sudditi germanici, in dipendenza di titoli emessi o ritirati dall'Italia, purchè il pagamento di tali interessi non sia stato sospeso durante la guerra ai rispettivi sudditi, ovvero ai neutrali;

4º capitali rimborsabili prima o durante la guerra dovuti a sudditi italiani in rappresentanza di titoli emessi dalla Germania, o a sudditi germanici in rappresentanza di titoli emessi dall'Italia, purchè il pagamento di questi capitali non sia stato sospeso durante la guerra anche ai rispettivi sudditi ovvero ai neutrali.

Spettano inoltre all'Ufficio tutte quelle altre operazioni che il predetto Trattato ad esso demanda.

Art. 3.

L'Ufficio ha sede in Roma.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e con gli altri ministri competenti, sentita la Commissione interministeriale costituita presso il Ministero del tesoro, possono essere istituiti uffici locali in altre città del Regno e nelle colonie.

Gli uffici locali dipenderanno dall'ufficio di Roma e funzioneranno come succursali di esso.

Art. 4.

L'Ufficio ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro. Questi esercitano tale vigilanza per mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, il quale, a tal fine, può richiedere l'opera di ispettori dei detti Ministeri.

Le attribuzioni dell'Ufficio possono essere esercitate da un Consorzio il quale, in base ad uno Statuto e ad una Convenzione da approvarsi con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, provvederà a tutto quanto occorre per il regolare ed efficace funzionamento dell'Ufficio, ed alle relative spese.

Potranno far parte del Consorzio anche gli Istituti di emissione.

Il Consorzio sarà responsabile, sotto ogni riguardo, del perfetto adempimento dei compiti spettanti all'Ufficio.

Art. 5.

Chiunque ha crediti o debiti relativi ad obbligazioni pecuniarie rientranti in una delle categorie enunciate nell'art. 2, è tenuto a farne denuncia all'Ufficio non più tardi di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto, e a fornire i documenti e le informazioni che dall'Ufficio saranno richiesti.

Art. 6.

Restano fermi i divieti e le sanzioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, in riguardo a pagamenti, accettazione di pagamenti o comunicazioni, con cernenti le obbligazioni pecuniarie di una delle suindicate

categorie. Tali pagamenti, accettazioni di pagamenti e comunicazioni dovranno aver luogo per mezzo dell'Ufficio.

I possessori di effetti cambiari sono dispensati dall'elevare il protesto per i debiti relativi agli effetti regolarmente denunciati nei termini stabiliti in questo decreto.

Art. 7.

Per i crediti e debiti verificati ed ammessi a compensazione, l'Ufficio è surrogato di diritto ai singoli creditori e debitori per ogni conseguenza di legge.

Art. 8.

Il pagamento delle somme dovute ai creditori italiani sarà eseguito dall'Ufficio agli aventi diritto, secondo l'ordine nel quale i crediti furono ammessi a compensazione.

Su ciascun pagamento sarà fatta una ritenuta per i rischi, spese e diritti in base alla tariffa, che, previo parere del Comitato menzionato dall'articolo 4, sarà stabilita dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro.

Art. 9.

Chiunque a mezzo di collusioni od altrimenti ottiene nell'Ufficio per sé o per gli altri il pagamento di somme che sa in tutto o in parte non dovute, ovvero sottrae sé od altri al pagamento di somme che sa di dovere, è soggetto alla pena comminata dal capoverso dell'articolo 413 del Codice penale senza pregiudizio di maggiori pene qualora nel fatto concorra altro reato.

Art. 10.

Contro i provvedimenti dell'Ufficio può essere proposto reclamo al Comitato menzionato dall'articolo 4.

Salvo i casi in cui il trattato di pace espressamente riservi la competenza di organi giurisdizionali determinati, le decisioni del Comitato non sono impugnabili nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sudditi italiani residenti nel Regno e nelle colonie, e potranno essere estese in tutto o in parte ai sudditi delle altre potenze con cui vengano a questo fine stipulate apposite convenzioni, da approvare con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, sentita la Commissione interministeriale istituita presso il Ministero del tesoro.

Art. 12.

L'Ufficio potrà essere autorizzato a rilasciare agli aventi diritto titoli nominativi indicanti l'importo e la natura del credito riconosciuto. L'autorizzazione sarà data con decreto del ministro del tesoro, d'industria, commercio e lavoro, nel quale saranno determinate le caratteristiche dei titoli e le condizioni del pagamento dei medesimi.

Art. 13.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro, saranno emanate le altre norme occorrenti per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di verifica e compensazione. Con lo stesso decreto potranno essere estese, in quanto applicabili alla riscossione dei crediti da riscuotere a mezzo di detto Ufficio, le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette consacrate nel testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Regio Decreto 16 dicembre 1920, n. 1871.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'articolo 4 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695, da convertirsi in legge, è sostituito il seguente articolo: « L'ufficio ha personalità giuridica e gestione finanziaria propria,

ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio.

« Esso è amministrato da apposita sezione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, alla quale saranno aggregati due funzionari della Cassa depositi e prestiti in qualità di sindaci per la gestione finanziaria.

« Fra la Cassa depositi e prestiti e l'ufficio è istituito uno speciale conto corrente. Esso sarà alimentato con le somme che l'ufficio riscuoterà e che comunque gli siano devolute a norma dell'articolo 296 e relativo allegato del Trattato di Versailles. Inoltre, a richiesta e dietro indicazione della predetta sezione del Comitato, vi saranno versati, senza pregiudizio della loro definitiva destinazione, i depositi in numerario appartenenti a sudditi germanici sotto sequestro presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e presso le Intendenze di finanza del Regno.

« Dal conto corrente saranno prelevati i fondi occorrenti per i pagamenti che l'ufficio è tenuto a fare, comprese le spese di amministrazione e per assegni, indennità e compensi al personale.

« I prelevamenti saranno fatti in base a deliberazioni della sezione del comitato, e su richiesta del direttore dell'Ufficio.

« Sarà applicato al conto corrente il saggio d'interesse stabilito per i depositi volontari.

« L'ufficio potrà, con l'approvazione dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, affidare il servizio di cassa per le operazioni correnti ad un Istituto di emissione o altro Istituto di credito ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge unitamente al Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695.

III. *Regio Decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'Ufficio di verifica e compensazione istituito con Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695, sono affidate, con effetto dal 13 novembre 1920,

le operazione contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso connesse con l'articolo medesimo.

Le ora dette operazioni devono svolgersi distintamente da quelle che l'Ufficio è tenuto a compiere in esecuzione dell'art. 296 del Trattato di pace con la Germania.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di stipulare accordi con il Governo austriaco per quanto riguarda le modalità attinenti alle operazioni mentovate nell'articolo precedente, procurando in specie di facilitare ai creditori italiani il ricupero diretto dei propri averi dai rispettivi debitori austriaci.

In base a tali accordi è riservato al Governo del Re di modificare e integrare le disposizioni contenute nell'anzidetto Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Ordine Militare di Malta nonchè relativo alla proroga della validità del decreto-legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare » (N. 281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre

1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa e il Sovrano Ordine Militare di Malta, nonchè relativo alla proroga della validità del decreto-legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale nell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1349, riguardante la Direzione generale di Sanità militare ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili durante la guerra fra l'Amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta, nonchè relativo alla validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica delle disposizioni del Regio decreto 23 agosto 1917, n. 1349, inerenti alla istituzione della Direzione generale di sanità militare.

ALLEGATI.

1) *Regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2435.*

(*Omissis*).

Art. 1.

La validità del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, modificato con i decreti luogotenenziali 26 febbraio 1917, n. 304, e 12 luglio 1917, n. 1124, è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

La validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319, relative alla istituzione nel Ministero della guerra della Direzione generale di sanità militare e alla nomina e al collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti, rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1920.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

2) *Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra è aggiunto, per la durata della guerra, un posto di direttore generale da coprirsi con un ufficiale generale.

3) *Decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1349.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Per la durata della guerra e 6 mesi dopo è istituita nel Ministero della guerra la Direzione generale di sanità militare per la trattazione di tutte le questioni relative al personale, al materiale ed al servizio sanitario militare ed ausiliario.

In conseguenza sono nominati nell'Amministrazione centrale della guerra per la durata della guerra i seguenti funzionari:

1 direttore generale (ufficiale generale medico);

1 vice direttore generale (maggiore generale medico o colonnello medico);

2 direttori capi di divisioni di 2ª classe (colonnelli medici o tenenti colonnelli medici);

6 capi sezione di 2ª classe (tenenti colonnelli medici o maggiori medici).

Per la durata della guerra inoltre saranno collocati fuori del ruolo organico del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra due direttori capi divisione e cinque capi sezione di 1ª classe.

Art. 2.

Alla maggiore spesa dipendente dal presente decreto si provvederà coi fondi straordinari iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per le spese di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni » (N. 271-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione ».

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze di dichiarare se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dell'Ufficio centrale.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Consento che la discussione si svolga sul controprogetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, on. Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 271-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 670, concernente esenzione da tasse di bollo e registro sugli atti di volontaria giurisdizione, compiuti nell'interesse di persone che avessero il domicilio o residenza nei Comuni invasi dal nemico ed in quelli compresi nella zona delle operazioni di guerra e viciniori, indicati dal decreto 15 ottobre 1918 del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

Potranno però le parti anche successivamente alla detta pubblicazione, fare uso delle copie di quegli atti che fossero state ad esse rilasciate dalle cancelleria con esenzione di bollo e di registrazione.

Cessano dal pari dalla stessa pubblicazione di aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, del detto decreto 9 maggio 1918, relative alla sospensione dei termini per le denunce delle successioni dai detti articoli contemplate.

DIENA, *relatore*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente di voler prendere nota, che in questo articolo è incorso un errore di stampa, che deve essere corretto. Nella prima parte dell'articolo, là dove si accenna al «decreto 15 ottobre 1918» deve leggersi invece: «decreto 15 aprile 1918».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo primo con la correzione dell'errore di stampa rilevato dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Devono essere denunziate nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge le successioni di cui al precedente articolo, apertesi anche prima dell'invasione del nemico, purchè al momento della invasione

non fosse scaduto il termine per la denuncia, salvo ogni maggiore termine che sia applicabile nei casi speciali previsti dall'art. 79 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 28 maggio 1897, n. 217.

La decorrenza del termine per le denunce di successione dei beni immobili situati nei comuni enunciati nel precedente art. 1 nei quali si sia verificata per fatto di guerra comunque la soppressione, alterazione o riduzione dei registri o libri censuarii o di mappe catastali, sarà fissata con decreto del ministro delle finanze dopochè gli uffici censuarii o catastali saranno stati riordinati.

DIENA *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Anche in questo articolo 2 è incorso altro errore di stampa e cioè alla fine della prima parte, là dove si fa richiamo al testo unico delle leggi sulle tasse di registro, la data 28 maggio 1897 deve essere rettificata: « 20 maggio 1897 ».

Prego perciò l'onorevole Presidente di voler tener conto anche di questa correzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e tenuto conto della correzione dell'errore di stampa indicato dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire diecimila, imponibile, le quote nette devolute alla linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio o la residenza abituale nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra, apertesi non più di due mesi prima dell'invasione e fino alla pubblicazione della presente legge.

Quando il valore della quota spettante all'erede eccede le lire 10.000 ma non lire 30.000, si deducono le prime lire 10.000 e la tassa si applica sulla differenza in base all'aliquota ad essa corrispondente.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle successioni di cui al precedente articolo 3 la consistenza ed il valore della mobilia si possono provare, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, anche con un atto notorio, ricevuto dal sindaco o dal pretore del luogo o da un notaio, e con una perizia giurata: l'inesistenza della mobilia può provarsi col semplice atto notorio.

Il valore dei beni immobili, delle aziende industriali e commerciali, e delle quote di partecipazione nelle società industriali e commerciali, esistenti negli stessi comuni di cui all'articolo 3 e trasferiti per successione durante la invasione nemica, si determina con riferimento al momento, nel quale cessò l'invasione.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme pagate o da pagarsi dallo Stato, per indennizzo di danni di guerra, agli eredi dei danneggiati, sono esenti dalla tassa di successione quando non superano lire 50,000 e quando la quota ereditaria non ecceda le lire 60,000. Se superano questo limite, è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni, determinato in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel quale caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale di consentire che, per quanto riguarda l'emendamento che si riferisce al mutamento di uno dei limiti di esenzione, per quanto riguarda cioè la sostituzione del termine di « quota ereditaria », a quello di « asse ereditario », sia conservato il sistema del disegno.

Quella sostituzione porterebbe disarmonia tra i due limiti dell'esenzione. Nella prima parte infatti si continuerebbe a riguardare la somma globale, non la somma dovuta al singolo erede, mentre nella seconda parte si parlerebbe di

« quota ereditaria » cioè delle spettanze del singolo erede. Ora mi parrebbe opportuno che il riferimento dei due limiti non divenga eterogeneo.

Però, tenendo conto di una delle ragioni che possono avere ispirato l'emendamento, cioè a dire che il secondo limite sia considerato come troppo basso, io consentirei ad elevarlo sicchè, ove l'articolo parla di un asse ereditario che non ecceda la somma di lire 60,000, si potrebbe portare questo limite a 100,000 lire.

DIENA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. L'articolo 5 del disegno di legge fu oggetto di paziente studio da parte dell'Ufficio centrale. È un articolo che avrebbe bisogno di parecchi chiarimenti. Innanzi tutto è sembrato all'Ufficio centrale, ricordando i desideri manifestati nei due rami del Parlamento, e gli affidamenti dati dal Governo, allorchè venne discusso il disegno di legge per la tassa per le successioni e donazioni, che limitare il beneficio dell'esonero del pagamento della tassa di successione, per le somme pagate o da pagarsi agli eredi dei danneggiati, per soli importi non eccedenti le lire 30,000, sia un beneficio troppo esiguo, per cui si ravvisò opportuno di proporre che l'esonero si estendesse fino all'importo di lire 50,000.

Ha poi creduto l'Ufficio che il detto esonero non dovesse verificarsi a favore degli eredi soltanto quando la quota ereditaria ad essi eredi rispettivamente spettante, eccedesse le lire 60,000, non anche quando l'asse ereditario eccedesse tale misura. L'Ufficio centrale ha considerato, che l'escludere gli eredi dal beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa sugli importi pagati dallo Stato a titolo di risarcimento, quando l'asse ereditario eccedesse le dette lire 60,000, venisse il più delle volte a togliere del tutto quel beneficio che si aveva avuto in animo di concedere. Invero se un padre ha lasciata una sostanza di poco eccedente le lire 60,000, ove questa debba andare suddivisa tra più coeredi, non vengono essi a trovarsi per certo in tale condizione di agiatezza, da dovere escluderli dalla accordata esenzione della tassa per le somme che lo Stato avesse corrisposto o dovesse ad essi corrispondere, fino all'accennata concorrenza di lire 50,000 a titolo di risarcimento; mentre una relativa agiatezza potrà ravvisarsi,

quando le quote rispettivamente ad essi spettanti eccedano le lire 60,000.

Ma non soltanto per questa considerazione di equità, si è ritenuto di preferire di tener conto della *quota* anzichè dell'*asse*, ma altresì perchè la tassa di successione dopo l'attuazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, che fece luogo alla progressività dell'imposta, viene sempre applicata (art. 3) per ogni *quota* ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella allegata alla legge.

Parimente nella successiva legge 23 aprile 1911, n. 509, viene ribadito il principio della applicabilità e commisurazione della tassa per ragione di *quota*, ed anche nel decreto-legge 24 novembre 1919, allegato E, laddove si accenna all'obbligo della trascrizione delle denunce di successione, comprendenti beni immobili, si soggiunge che ciò è prescritto, quando il valore delle singole *quote* ecceda...

Non si dimentichi poi che nello stesso disegno di legge che esaminiamo, all'art. 3 si tien conto dell'ammontare della *quota* e non dell'*asse* ereditario, per accordare ai discendenti od al coniuge del danneggiato l'esenzione della tassa di successione, statuendosi in quell'articolo: « Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire 10,000 imponibile, le *quote* nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite, nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio e la residenza », ecc. E parimenti nel capoverso: « Quando il valore della *quota* spettante... »; per cui è manifesto che il disegno stesso ha pur tenuto presente il concetto della valutazione delle *quote* anzichè dell'*asse*. Per queste ragioni l'Ufficio centrale ritenne e ritiene si debba accordare il beneficio dell'esenzione della tassa per le somme non superiori alle lire 50,000 quando l'ammontare della *quota* spettante all'erede non ecceda le lire 60,000.

Sembra che l'onorevole sottosegretario alle finanze sia disposto a proporre in via di transazione che l'esenzione sia da accordarsi anche per gli importi dovuti dallo Stato superiori alle lire 50,000, almeno se non ho male compreso.

Parla dell'*asse* o dell'ammontare del credito, onorevole sottosegretario?

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Asse.

DIENA, *relatore*. Certo elevare l'ammontare dell'*asse* fino a 100,000 lire costituirebbe un qualche beneficio, ma non sarebbe questo un temperamento che corrisponderebbe a quel concetto equitativo; perchè se 100,000 lire rappresentano un patrimonio relativamente non lieve da non consentire l'agevolazione dell'esonero della tassa per le somme dovute dallo Stato a titolo di risarcimento, quando queste somme non superino le lire 50,000, qualora uno o due siano gli eredi dividendi, ove invece detto patrimonio debba andare suddiviso fra sei o sette o più eredi in tal caso vengono essi a percepire dall'eredità una così modesta quota da non giustificare l'esclusione del beneficio dell'esonero della tassa di successione per le somme dovute dallo Stato fino alla detta concorrenza.

Quanto all'ultimo periodo dell'articolo in esame, non vi può essere dubbio che esso debba essere interpretato come lo ha interpretato l'Ufficio centrale, e come del resto lo ha chiarito la relazione ministeriale che illustra il disegno presentato al Senato nel 28 dicembre 1921.

Il secondo periodo dell'articolo suona così: « Se superano questi limiti è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel qual caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa ».

Ci si consenta affermare che questo periodo non brilla per eccessiva chiarezza. Sembra uno di quei passi controversi del Digesto che hanno dato luogo a così svariate e contraddittorie interpretazioni. Ora affinchè ciò non avvenga e perchè gli agenti delle imposte e i ricevitori delle successioni che saranno chiamati ad applicare questa legge non sieno dubbiosi sulla interpretazione, io sarei lieto se si confermasse da parte del Governo che il periodo suaccennato deve essere interpretato come lo interpreta l'Ufficio centrale e come del resto si evince dalla detta relazione, nonostante che la dizione dell'articolo non appaia sufficientemente perspicua e cioè nel modo seguente. Dato in ipotesi che il danno liquidato per la distruzione totale di uno stabile sia stato accertato dagli uffici competenti in lire 200.000 — poichè

per l'articolo 8 del decreto legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato con decreto 18 aprile 1920, n. 580, si statuisce che, oltre all'ammontare del danno accertato, deve essere corrisposto per la ricostruzione un ulteriore importo (lettera c, articolo 8) in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi al momento della ricostruzione, aumento che varia sotto il nome di coefficiente di maggiorazione, moltiplicandosi la somma accertata del danno per 3,50, 4, 5 e 6 - la tassa di successione sulla somma dovuta dallo Stato deve colpire il solo ammontare del danno non l'importo pagato come coefficiente per la ricostruzione.

Ad esempio Tizio ebbe un danno accertato di lire 200.000, valutandosi l'immobile distrutto sui prezzi anteguerra. Ora per la ricostruzione, atteso il maggior costo dei materiali e della mano d'opera, giusta l'articolo 8 del ricordato decreto legge 27 marzo 1919 deve per la ricostruzione, a secondo il tempo in cui fu eseguita, conseguire l'aumento dei sopraprezzi, il che importa che dovendosi moltiplicare per 5 ad esempio, il danno liquidato, gli eredi del danneggiato dovrebbero avere lire un milione, subordinatamente s'intende alla ricostruzione.

Ora ai riguardi della tassa di successione devono essere tassate le 200.000 lire ammontare dei danni od il milione ammontare dell'indennizzo?

Non dovrebbe sorgere dubbio che solo il valore dei danni debba essere tassato, non l'ammontare dell'indennizzo.

Infatti la ricordata relazione ministeriale che illustra il progetto di legge presentato al Senato testualmente così dichiara: « gli indennizzi non ammessi a fruire dell'esenzione della tassa non saranno imponibili *per intero* ma solo per la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto alla data della morte del danneggiato; diversamente essendo gli indennizzi liquidati tenendo conto del maggior valore dei materiali e mano d'opera al momento della liquidazione, si verrebbero a tassare valori formati dopo l'apertura della successione ».

Questo concetto espresso nella relazione, sembra all'Ufficio centrale sufficientemente chiaro, ma poichè l'articolo, ove sia esaminato senza il sussidio di questa illustrazione, può dar luogo a dubbiezze, sarà opportuno che il Go-

verno con esplicita dichiarazione voglia riconfermarne il pensiero.

EINAUDI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Pregherei il Governo di non insistere sul concetto dell'asse ereditario anzi che su quello proposto dall'Ufficio centrale della quota ereditaria, perchè nella realtà ci troveremmo, accettando la proposta del Governo, di fronte ad una innovazione profonda del nostro sistema tributario, il quale, così com'è, si basa essenzialmente sulla quota ereditaria, il che è assolutamente indispensabile dato il concetto della progressività. L'imposta sulle successioni essendo progressiva, non si può non tener conto del fatto che gli eredi e i legatari ricevono non l'asse intero, ma una quota di esso. L'asse può essere grandissimo, ma il beneficio che riceve il singolo può essere in certi casi piccolo; e piccola deve in tal caso essere l'imposta pagata. Il sistema s'impenna perciò sulla quota e non sull'asse. Per giudicare se un contribuente deve essere esente, o poco, o molto tassato, bisogna guardare a ciò che egli riceve, non a ciò che era posseduto dal *de cuius*. Ricordo che altra volta innanzi al Parlamento fu portata la proposta di una imposta, la quale doveva essere fondata sull'asse; ma essa non ebbe fortuna, perchè il Parlamento ritenne opportuno tenersi fermo al concetto della quota ereditaria.

La contraddizione fra i due concetti sarebbe stridente. Nel testo dell'articolo formulato dall'Ufficio centrale non c'è contraddizione, perchè è ragionevole che la somma d'indennizzo, essendo una quantità oggettiva, debba essere considerata nel suo complesso; ma poi, prima di concedere l'esenzione, si badi all'importanza della quota ricevuta dal singolo.

Io prego il Governo di non insistere sulla sua formula, poichè mi sembra opportuna la proposta dell'Ufficio centrale, cioè di tenersi strettamente alla quota ereditaria.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Sulla questione relativa alla quota o all'asse per mia parte non avrei difficoltà ad aderire alla proposta fatta dal senatore Diena. Però mi pare si possa osservare al senatore Einaudi che qui si tratta

non di tassare, ma di esonerare. Qui bisogna guardare il cespite globale, e dico questo perchè le quote possono essere molte e varie ed invece l'esonero si riferisce alla somma globale dei danni di guerra da esentare fino a 30 mila e che si vorrebbe elevare a lire 50 mila. Sembra difficile calcolare la somma da difalcare sulle quote che possono variare, mentre è più facile calcolarle sull'asse; ma su questo mi rimetto al Senato.

Sulla questione dell'interpretazione della seconda parte dell'articolo convengo che questa veramente è molto poco chiara; ma vorrei domandare al senatore Diena, se ho ben capito il suo pensiero: supponiamo che il danno sia di lire 50,000 e supponiamo che agisca il coefficiente cinque. Ora moltiplicando per cinque si avrebbe che un credito fino a 250 mila lire per danni di guerra sarebbe esente da tassa.

DIENA. Quello è il credito che l'eredità avrebbe verso lo Stato. Lo dite nella vostra relazione. Quello è il premio che dovrebbe essere dato agli eredi.

Ma continui pure parlerò dopo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ora a me sembra che in tal caso 250,000 lire siano troppe; in sostanza quasi tutti i danni di guerra che vengono pagati dallo Stato sfuggirebbero alla tassa di successione.

Ritengo perciò che sarebbe meglio lasciare « 30,000 », perchè non pagare un credito che può arrivare a lire 150,000 nell'ipotesi che si applichi il coefficiente cinque, è già un gran beneficio.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Parmi che l'onorevole ministro del tesoro, certo perchè io non sarò stato molto chiaro, non abbia adeguatamente risposto alle argomentazioni dianzi da me svolte e non abbia con precisione distinto ciò che viene dallo Stato corrisposto a titolo di risarcimento da quello che si corrisponde per coefficiente di ricostruzione, per cui mi consenta il Senato di soggiungere qualche altra parola.

Invero quando sia stato accertato che l'immobile ha subito un danno di lire, ad esempio, 50,000, per continuare l'ipotesi accennata dall'onorevole ministro, questo importo nel caso della ricostruzione dell'immobile, deve essere moltiplicato pei ricordati coefficienti a seconda del periodo in cui la ricostruzione è avvenuta.

Le ragioni dell'aumento è evidente, poichè per rimettere oggi uno stabile nelle condizioni in cui esso si trovava prima del danno subito, è necessario spendere una somma per lo meno cinque o sei volte maggiore di quanto non si sarebbe dovuto erogare prima della guerra.

E poichè la somma che lo Stato ha pagato o dovrà pagare agli eredi per la ricostruzione 50,000 (valore dei danni) moltiplicato cinque (coefficiente di ricostruzione) e cioè 250,000 lire, non rappresenta un aumento delle attività ereditarie, poichè lo stabile ricostruito con le 250,000 non ha acquistato, un valore corrispondente, nè superiore certo di cinque volte di quel che avesse anteriormente al danno patito; perciò quello che rappresenta il maggiore indennizzo pagato o da pagarsi agli eredi per la ricostruzione, non può formare oggetto di tassazione, appunto per le ragioni esposte e nella relazione surricordata (documento numero 271, Senato) e per quelle accennate nella relazione del 24 novembre 1920, che illustrano il disegno di legge (n. 1005, XXV^a legislatura), presentato all'altro ramo del Parlamento, dalle quali relazioni risulta perspicuo il concetto suaccennato ed è per questo che io ho creduto opportuno di ricordare le precise espressioni, che furono dedotte nella relazione presentata al Senato.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Nella interpretazione della seconda parte dell'articolo siamo perfettamente d'accordo: ma per quanto riguarda le 30,000 mila lire, che dovrebbero, applicando i coefficienti, essere moltiplicate per 3 per 4 per 5 e potrebbero, se portate a lire 50,000, arrivare sino alla somma di 250,000 lire, osservo che la misura proposta mi sembra eccessiva. Pregherei pertanto l'Ufficio centrale di tener presenti i gravissimi oneri che il tesoro ha in questo momento. Per quanto si desidera venire in aiuto di quelle popolazioni non si può largheggiare in questi momenti: perciò prego l'Ufficio centrale di lasciare il limite precedente di lire 30,000.

DIENA, *relatore*. Facciamo 40,000! (*ilarità*).

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io crederei che si dovesse trovare la linea di soluzione in questo: che la esenzione

fosse completa per le somme fino a 30,000 e per le somme dalle 30,000 alle 50,000 vi fosse una esenzione per le prime 30,000, perchè non sarebbe equo che colui che ha ricevuto una somma di poco superiore alle 30,000 dovesse pagare interamente l'imposta.

Con questa soluzione si potrebbe contemperare il criterio dell'Ufficio centrale e del Governo.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Vorrei pregare il collega Einaudi di non insistere sulla proposta modificazione e distinzione, poichè non vorrei che l'articolo, che è già di per sé alquanto involuto, divenisse ancora più difficile nella sua applicazione con la distinzione proposta.

PRESIDENTE. Non si tratta che di riportare l'articolo primitivo in luogo dell'articolo della Commissione; domando all'Ufficio centrale se accetta questa modifica.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, purchè rimanga ferma la questione della quota, accetta che la cifra sia portata a lire 30,000.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 così modificato: « Le somme pagate e da pagarsi dallo Stato per indennizzo di danni di guerra agli eredi dei danneggiati morti anteriormente al 1° luglio 1919 sono esenti dalla tassa di successione quando non superano le lire 30,000 e quando la quota ereditaria non ecceda le lire 60,000. Se superano questo limite è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel qual caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa ».

Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il termine di due anni, stabilito dall'articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti compresi nell'attivo delle

successioni di cui al precedente articolo 2, deve computarsi dal giorno della presentazione della denuncia di successione.

(Approvato).

Art. 7.

I debiti risultanti da scritture private e da cambiali od effetti all'ordine sono ammessi in deduzione dall'attivo delle successioni di cui all'articolo 2 anche se giustificati soltanto con le scritture, cambiali od effetti originali, che abbiano acquistata data certa con la morte del debitore e con le dichiarazioni di sussistenza richieste dall'articolo 56 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono pure ammessi in deduzione dall'attivo delle stesse successioni i debiti di commercio esercitato nel regno, se giustificati con atti di obbligo o di quietanza, stipulati tra gli eredi del debitore ed i creditori, e con una dichiarazione giurata, resa davanti al pretore del luogo da tutti gli eredi del debitore e dai creditori, se sono più, con la quale i dichiaranti affermino che il debito sussisteva al momento della morte del debitore. Ciò sempre che risulti che i libri di commercio del debitore siano rimasti distrutti o andati smarriti, o che, per la poca importanza dell'azienda, i libri non erano tenuti.

Le spese per il trasporto delle salme dei profughi di guerra nei luoghi in cui questi avevano il loro domicilio o la residenza abituale sono ammesse in deduzione dall'attivo, indipendentemente dalle spese funerarie deducibili nei limiti stabiliti dal decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, purchè siano giustificati, entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il trasporto, la qualità di profugo di guerra del defunto e l'importo delle spese sostenute.

(Approvato).

Art. 8.

Sono esenti dalla sopratassa di tardivo pagamento le successioni di cui all'articolo 2.

Le tasse dovute possono pagarsi a rate uguali, a periodi non maggiori di un anno e senza interessi, in un termine massimo di quattro anni, purchè sia stipulato regolare atto di dilazione e

garanzia, da approvarsi dall'intendenza di finanza, se la somma dovuta superi lire mille, e dall'ispettore del circolo, se la somma non superi questo limite.

Art. 9.

Le sopratasse già divenute applicabili prima dell'invasione nemica in rapporto alle successioni di cui agli articoli 1 e 2 e non pagate fino alla pubblicazione della presente legge sono condonate, se nel termine di sei mesi dalla detta pubblicazione siano pagate le tasse dovute o sia stipulato l'atto di dilazione e garanzia, nel caso che i debitori chiedano di essere ammessi a fruire del beneficio del pagamento a rate, di cui all'articolo 8. In questo caso il condono delle sopratasse sarà subordinato alla condizione del pagamento delle singole rate entro venti giorni dalle scadenze.

Sono egualmente condonate le sopratasse incorse fino al giorno 31 agosto 1921 e non ancora pagate, che siano comminate dalle leggi di registro agli atti e contratti stipulati nei comuni indicati nell'articolo 1, ed alle sentenze ivi pronunziate, nonchè alle omesse o ritardate denunce relative a contratti anche verbali di locazione di immobili ivi stipulati, purchè nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge siano pagate le tasse ed adempiute le prescritte formalità.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di non insistere in ciò che riguarda la modifica al capoverso di questo articolo 9, e cioè: « sono egualmente condonate le sopratasse in corso fino al 31 agosto 1921 ecc. » in luogo del testo presentato che dice: « sono egualmente condonate le sopratasse incorse fino alla pubblicazione della presente legge ecc. ».

Perchè infatti è da considerare che con la presentazione di questo disegno che annunciava il condono delle sopratasse fino alla pubblicazione della legge, i contribuenti sono rimasti nel convincimento che gli atti potessero farsi in provvisoria franchigia e potessero regolarizzarsi in seguito senza sopratasse.

D'altro canto questo convincimento si era diffuso anche per una interpretazione estensiva del decreto del febbraio 1918 che sospese tutti i termini, sicchè si ritenne che fossero sospesi anche quelli fiscali, ed anzi al riguardo sono sorte varie controversie. L'Amministrazione finanziaria vorrebbe che questi dubbi, queste controversie rimangano senz'altro eliminati.

È vero che l'Ufficio centrale ha ricordato che le amnistie non si estendono oltre il giorno in cui il relativo disegno vien presentato, ma qui si tratta di tutta una situazione di fatto che merita un riguardo speciale.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. L'Ufficio centrale si è indotto a modificare il capoverso per una ragione che pareva molto ovvia. Invero non vi sono precedenti in tema di amnistia o d'indulto, che si preannunci che tutti i delitti o le contravvenzioni, siano pure di carattere fiscale, che potranno perpetrarsi fino alla pubblicazione di una emananda legge, possano andare impuniti.

Si è discusso anzi se i delitti o le contravvenzioni commesse nel giorno in cui viene pubblicato il decreto di amnistia o di condono possano essere compresi nel beneficio e si è ritenuto prevalentemente che non lo devono essere. Dichiarare oggi, che si concede il condono delle sopratasse per tutte le trasgressioni, non soltanto relative alla mancata denuncia delle successioni, rispetto alle quali non vi è questione, ma per tutte le trasgressioni relative alle tasse di registro che si potranno anche commettere fino al giorno della pubblicazione della legge, è dare adito di potere impunemente non osservare la legge per un periodo che non è precisato.

L'Ufficio centrale si è soffermato sopra questo eccezionale condono, ed ha creduto, che se per usare una certa larghezza, si poteva concedere il condono per la mancata registrazione degli atti, avvenuta anteriormente alla ripresentazione di in questa legislatura del progetto di legge, appariva però eccessivo di dare una estensione al condono anche per le successive trasgressioni, e perciò limitò il termine al 31 agosto 1921, che corrisponde a trenta giorni circa successivi alla ripresentazione del disegno di legge alla Camera. L'onorevole sottosegretario alle finanze ha adom-

brato, ad uno stato di buona fede, in cui possono trovarsi gli abitanti di quei paesi, ritenendo che fino alla pubblicazione della legge essi potessero senza pericolo di incorrere in soprattasse o multe, sottrarsi all'obbligo della registrazione degli atti; ma se tale persuasione doveva ingenerarsi rispetto all'obbligo di produrre le denunce di successioni e di pagar le tasse relative, nei termini prefissati della legge, nessuna disposizione vi era che facesse presumere che si consentisse anche di non ottemperare alle disposizioni relative alla legge di registro. L'Ufficio centrale nell'interesse dello Stato aveva ritenuto di porre l'accennata limitazione, ma se il Ministero delle finanze ritiene che per le istruzioni date, per disposizioni impartite, che l'Ufficio centrale non conosce, siasi potuto formare questo convincimento, e cioè che per tutto il periodo fino alla pubblicazione della legge, fosse consentito di non ottemperare in quei territori alle disposizioni della legge di registro, l'Ufficio non si oppone ad una più larga concessione, non però a quella del condono, fino alla pubblicazione della legge, ma tutto al più fino alla data di oggi.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io proporrei di dire fino al 1° gennaio 1922.

DIENA, *relatore*. Sia pure il 1° gennaio 1922 per cui si accetta di sostituire alla data 31 agosto 1921 quella del 1° gennaio 1922.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 con la modifica proposta dal Governo e cioè che a secondo capoverso si dica « 1° gennaio 1922 » invece di « 31 agosto 1921 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge sono pure applicabili riguardo ai passaggi dell'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie; quelle degli articoli 2, 4 (parte seconda), 8 e 9, riguardo alle consolidazioni di usufrutto già distaccatisi dalla nuda proprietà per contratto a titolo oneroso, e quelle degli articoli 2, 8 e 9 riguardo:

a) alle consolidazioni di usufrutti già distaccatisi dalla nuda proprietà per successione o donazione;

b) ai trasferimenti avvenuti per avveramento della condizione della sopravvivenza.

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra:

1° sono condonate le tasse di manomorta dovute per il secondo semestre dell'anno 1917 e per i due semestri dell'anno 1918;

2° nessuna soprattassa sarà applicata per omessa o ritardata denuncia di variazioni nel patrimonio verificatesi negli anni 1917, 1918 e 1919 e per ritardato pagamento negli anni 1918, 1919 e 1920 di tassa di manomorta dovute.

Le dette denunce e quelle di variazioni nella rendita agli effetti del triennio 1919-21 dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1922, in difetto si avranno per confermati gli accertamenti anteriori, salvo le variazioni in aumento da parte della finanza e l'applicazione delle soprattasse a norma di legge.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Io proporrei una lieve aggiunta a questo articolo e credo che il Governo la ravviserà opportuna.

Al numero 2 ove si dice: « Nessuna soprattassa sarà applicata per omessa o ritardata denuncia di variazioni nel patrimonio verificatesi negli anni 1917, 1918 e 1919 » dovrebbero aggiungersi anche gli anni « 1920 e 1921 ».

E parimenti nello stesso periodo ove si dice: « . . . e per ritardato pagamento negli anni 1918, 1919 e 1920 » dovrebbero aggiungersi anche « 1921 di tassa ecc. ».

La ragione di queste aggiunte è chiara, poichè quando nella passata legislatura, e cioè nel 24 novembre 1920, venne presentato il disegno di legge, era ragionevole che si accennasse soltanto alle omesse o ritardate denunce relative agli anni 1917, 1918, 1919, mentre per l'indugio frapposto all'approvazione della legge, non avendosi fatto luogo anche nei successivi anni 1920-21 alle prescritte denunce, deve

estendersi anche per questo periodo il condono della sopratassa.

Nell'ultimo capoverso poi si propone, che si faccia luogo ad un'altra modificazione dove è detto: « Le dette denunce e quelle di variazioni della rendita agli effetti del triennio 1919-21, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1922 » si proporrebbe che in luogo di precisare la data « entro il 31 dicembre 1922 » si sostituisse l'inciso: « entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

L'Ufficio centrale aveva fissata la data del 31 dicembre 1922 anzichè quella del 30 aprile 1922 indicata dalla Camera, poichè prevedendosi che il disegno, non avrebbe potuto divenire legge entro il 30 aprile, era opportuno di fissare un termine più largo. Ma poichè dovendo il disegno ritornare all'altro ramo del Parlamento, vi può essere la probabilità, che nemmeno pel 31 dicembre, sia possibile che la presentazione delle dette denunce possa effettuarsi, così anche con lo intento di adottare lo stesso termine, che si è prescritto per le altre denunce, indicate nell'articolo 2, si propone anche in questo articolo di usare lo stesso termine e di sostituire perciò all'inciso proposto, « entro il 31 dicembre 1922 » l'altro: « entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta queste modificazioni proposte dall'Ufficio centrale?

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 11 con le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale ed accettate dal Governo e cioè di aggiungere al n. 2 le date « 1920 e 1921 » dopo « 1919 », e « 1921 » dopo « 1920 » dell'ultima riga; ed all'ultimo capoverso sostituire la frase « entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge » all'altra « entro il 31 dicembre 1922 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Per il pagamento delle tasse di manomorta dovute per gli anni 1920 e precedenti, nonchè delle sopratasse, le intendenze di finanza, qualunque sia l'ammontare complessivo del debito, sono autorizzate a concedere dilazioni a rate non

maggiori di un anno e per il termine massimo di quattro anni, senza interessi. Nel resto tali dilazioni rimangono soggette alle norme vigenti.

DIENA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Anche in quest'articolo invece di dire: « Per il pagamento delle tasse di manomorta dovute per gli anni 1920 e precedenti », si dovrà dire « dovute per gli anni 1921 e precedenti ». Ciò sempre allo scopo di mettere la legge in armonia col tempo in cui entrerà in vigore.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa modificazione all'articolo 12?

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12 con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal Governo e cioè di sostituire alle parole « per gli anni 1920 e precedenti » le altre « per gli anni 1921 e precedenti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

È estesa alle tasse ipotecarie l'esenzione da imposte e tasse disposta dal Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, per tutte le operazioni e gli atti concernenti le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra in corso di accertamento o di liquidazione da parte dello Stato, concesse dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, istituito col decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha formulato un ordine del giorno, ma nella sua relazione ha richiamato il Governo a dichiarare privo di ulteriore efficacia, almeno per alcune sue disposizioni, il decreto 1° febbraio 1918 n. 102, il noto decreto che fu pubblicato poco tempo dopo della invasione nemica, nei territori di alcune Province Venete, e particolarmente di dichiarare privo di ulteriore effetto l'articolo 15 che suona in questi termini: « è sospeso il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali por-

tanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi contro enti e ditte private aventi la loro residenza nei comuni invasi dal nemico ed in quelli indicati dall'art. 68 ».

Molto provvidamente il Governo con questo disegno di legge ha proposto di far cessare gli effetti del decreto 9 maggio 1918, n. 670, relativo alle denunce delle successioni nei paesi già invasi o minacciati dall'invasione; ma per non essere stato dichiarato ancora privo di efficacia l'articolo 17 del ricordato decreto 1 febbraio 1918, avviene che in quei Comuni indicati, con il successivo decreto 15 aprile 1918 del Presidente del Consiglio, sebbene siano trascorsi più di tre anni e mezzo dalla cessazione delle ostilità, rimangono ancora sospesi i termini prescrizionali e processuali; per cui notificata una sentenza, essa non ostante il decorso del termine, non farebbe passaggio in cosa giudicata, per cui maliziosi debitori troverebbero pretesto per procrastinare l'adempimento delle loro obbligazioni.

Nè può ritenersi che il decreto 30 settembre 1919 n. 1389, che ha dichiarato la cessazione dello stato di guerra abbia tolto vigore all'accennato articolo 17, poichè quel decreto non è applicabile che per le disposizioni emanate che dovevano continuare per tutta la durata della guerra, o fino alla conclusione della pace, mentre nel ricordato articolo 17 non fu posto alcun limite circa alla sua durata; per cui se non interviene un provvedimento che in riguardo disponga, in moltissimi comuni delle Provincie di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, non decorrerebbero ancora, e siamo al maggio 1922, i termini processuali e legali e sarebbe ancora sospeso il corso delle prescrizioni.

È mestieri perciò che sia provveduto con sollecitudine a togliere questo stato eccezionale, che non ha più ragione di continuare.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. L'osservazione fatta dall'onorevole relatore è perfettamente giusta e il Governo studierà il modo più opportuno per accoglierla immediatamente. Io credo che ciò si possa fare anche con un decreto Reale, ma, in ogni modo, è evidente che non si può mantenere più oltre lo stato di cose rilevato e lamentato dall'onor. senatore Diena.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero d'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta.

Baccelli, Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Canevari, Canavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Civelli, Coccia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Consiglio, Corbino, Credaro.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Teranova, Di Trabia, Di Vico.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fill, Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Lusignòli, Lusfig, Luzzatti.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Maz-

zoni, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nava, Niccolini Eugenio.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola.

Saladini, Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana » (N. 282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato dal decreto luogotenenziale, n. 1162, del 25 luglio 1915, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana.

ALLEGATO.

I. — *Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719.*

(*Omissis*).

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli iscritti nel personale mobile dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti fra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina. Tale disposizione avrà effetto solamente quando siano chiamati a prestar servizio con le unità mobilitate.

Nel caso suddetto, ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'Associazione al momento della chiamata in servizio con le unità mobilitate (non oltre quello di maggiore) e quali delegato generale e commissari delegati presso le armate.

Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al momento in cui assumono servizio, agli ufficiali dei quali viene richiesto l'impiego ed ai delegati suddetti e per la durata del servizio stesso.

Un apposito regolamento della Croce Rossa, approvato dai Ministeri della guerra e della marina stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli impiegati civili dello Stato ascritti all'Associazione della Croce Rossa Italiana, se prestano servizio anche volontariamente, nell'Associazione stessa in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo.

Art. 4.

La disposizione di cui al precedente articolo è applicabile anche agli impiegati civili dello Stato ascritti fra i cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed appartenenti al corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (volontari ciclisti, automobilisti, ed altre organizzazioni di milizie volontarie che siano riconosciute dal Governo).

Art. 5.

Il presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore all'atto della sua pubblicazione.

II. — *Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'articolo 1° del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, è sostituito il seguente:

« In caso di guerra e di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli iscritti al personale di ruolo mobile e territoriale della Associazione Italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio, sono considerati militari e sono soggetti in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina ».

Art. 2.

All'art. 2 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nella Associazione al momento della chiamata in servizio (non oltre quello di maggiore) e quelli ri-

vestiti dai delegati generali e dai delegati presso le armate.

« Il riconoscimento del grado sarà concesso anche agli ispettori amministrativi di 1ª classe (tenenti colonnelli) della Croce Rossa, destinati, come direttori, ai treni ospedale dell'Associazione, prima della data del presente decreto.

Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al personale ed ai delegati suddetti chiamati in servizio, dalla data della assunzione e per la durata del servizio stesso ».

Art. 3.

Per l'applicazione dei suaccennati articoli si osserveranno le norme stabilite nel regolamento approvato dai ministri della guerra e della marina in data 11 giugno 1915, per l'esecuzione del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Per incarico del collega ministro dell'industria e del commercio ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Per incarico dell'onorevole ministro della marina ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge anch'essi già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto n. 569 del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate effettuata dal consorzio autonomo del detto porto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle poste sul ritardo frapposto a collegare telefonicamente il capiluogo di mandamento di Magliano Sabino e Civita Castellana con la rete interurbana nazionale.

Sili, Cencelli, De Amicis, Valenzani, Pellerano, Biscaretti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Protezione dei vini tipici (N. 346):

Senatori votanti	200
Favorevoli	150
Contrari	50

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali (N. 294):

Senatori votanti	200
Favorevoli	174
Contrari	26

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » (N. 103);

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente (N. 246);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 219);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, 16 dicembre 1920, numeri 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano (N. 341);

Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Ordine Militare di Malta nonché relativo alla proroga della validità del decreto-legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare (n. 281);

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (Numero 282).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (N. 203);

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (N. 387);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo reale delle foreste (N. 309);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole (N. 229);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso (Numero 267);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia (Numero 291);

Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali di argento (N. 355);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra (N. 365);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Riposto (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332);

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

GINORI CONTI. — *Al ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quale legge od a quale decreto da convertirsi in legge:

1° venne messo a concorso il posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano che non è astronomico;

2° col concorso bandito col decreto ministeriale 30 gennaio 1922 pel posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano, che per la tabella *R* della legge 19 luglio 1909, n. 496, è indipendente dalla Università di Napoli, lo si obbliga a tenere conferenze di vulcanologia nella Università di Napoli;

3° venne stabilito l'organico del personale assistente e subalterno del Regio Osservatorio vesuviano.

RISPOSTA. — Con il Regio decreto 30 maggio 1920, n. 926, il Ministero della pubblica istruzione, in deroga al divieto del Regio decreto 18 novembre 1915, n. 1625, veniva autorizzato a coprire la metà dei posti vacanti nel ruolo dei professori universitari e tutti i posti vacanti di direttore degli osservatori astronomici.

In base a tale disposizione il Ministero, pur non essendo l'Osservatorio vesuviano, un osservatorio astronomico, ha ritenuto di poter accogliere il voto del Consiglio superiore di pubblica istruzione per l'apertura del concorso al posto di direttore dell'osservatorio stesso, considerando che con ciò non venivano a ledersi interessi di terzi e si soddisfaceva al tempo stesso a un grande interesse scientifico. D'altra parte identiche sono le condizioni nelle quali si trovano tutti gli Osservatori, uguale la necessità di provvedervi, e tale appunto lo scopo del precitato decreto.

La clausola poi contemplata nel bando di concorso per la quale colui che sarà proclamato vincitore del concorso stesso, avrà l'obbligo di tenere un annuo corso di conferenze di vulcanologia nella Università di Napoli, non fa che ripetere quanto stabilivano in passato i bandi di concorso precedenti. E corrisponde a

un antico e sempre vivo desiderio della facoltà di scienze all'Università di Napoli, con la quale l'Osservatorio vesuviano, pur essendo da essa indipendente, ha legami scientifici e in parte amministrativi.

Il personale assistente e subalterno che presta servizio presso l'Osservatorio vesuviano è fornito dall'Università di Napoli, essendo stato abolito, con la legge 19 luglio 1919, n. 496, il ruolo speciale dell'Osservatorio in questione, di cui al Regio decreto 21 luglio 1902, 331, assegnando il personale all'Università di Napoli e precisamente quello assistente all'Istituto di fisica terrestre.

Il Ministro
ANILE.

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.